

ASSOCIAZIONE L'OPIFICIO APS

sede legale: Via Cantelli 7 – Galliera (BO)

C.F. 91389360370

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 13/07/2021

Alle ore 18:00 del giorno 13 luglio 2021 in seguito a regolare convocazione si è riunita presso la sede sociale l'Assemblea straordinaria generale dei soci dell'Associazione L'Opificio APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifiche allo Statuto dell'Associazione per adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, Signor Paolo Filardi, coadiuvato dal Segretario estensore Sig. Marco Capaldo

Il Presidente, constatata la presenza di n° 28 associati e n° 0 deleghe su un totale complessivo di n° 28 associati e verificata la regolarità e validità in **Prima Convocazione** dell'Assemblea, procede all'illustrazione del *primo punto* all'ordine del giorno rilevando che è indispensabile modificare l'attuale Statuto. Il Codice del Terzo settore, introdotto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, impone, infatti, alle associazioni di promozione sociale di adeguarsi alle disposizioni in esso contenute, per continuare a beneficiare delle agevolazioni previste per tali enti e in seguito per potersi iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quando sarà istituito.

Il Presidente dell'Assemblea propone quindi di sostituire integralmente lo statuto in vigore con quello allegato al presente verbale.

Dopo una breve discussione il Presidente invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta.

L'Assemblea *all'unanimità delibera* di adottare il nuovo statuto che letto ed approvato articolo per articolo e nel suo insieme, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

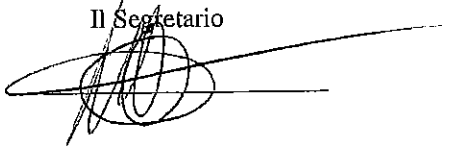
Marco Capaldo



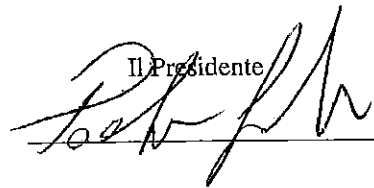
Si dà mandato al Presidente o ad un suo delegato di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo come sancito dall'art. 82 comma 5, del D. Lgs. 117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dell'Assemblea chiude la seduta alle ore 18:45 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

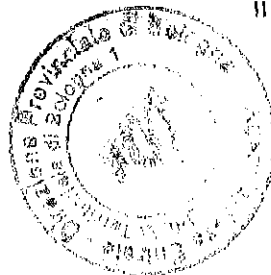
Il Segretario



Il Presidente

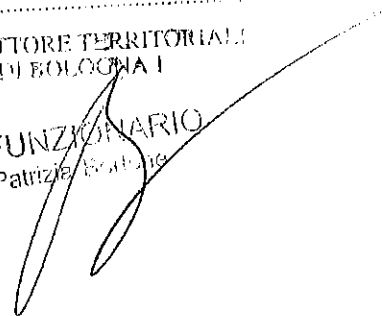


AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
Registrato il 5/8/2024 Serie 3 al F. 6239
Pagato €
Pura 200,00



IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA I

IL FUNZIONARIO
Patrizia Scatena



-ALLEGATO A-

STATUTO

**dell'Associazione di Promozione Sociale
"L'OPIFICIO APS"**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"L'OPIFICIO APS"**, con sede legale nel Comune di **Galliera (BO) via Cantelli 7 cap 40015**, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria, L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. La durata dell'Associazione è illimitata.

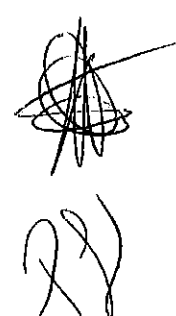
Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed è costituita quale strumento di promozione culturale di base. L'Associazione ha come scopo primario la promozione e lo sviluppo della didattica, della conoscenza, e della diffusione della musica contemporanea, degli spettacoli di musica leggera e musicali in genere, della danza e dell'espressione corporea, delle arti figurative e visive. L'Associazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui agli Art. 5 D.Lgs 117/2017 e Art. 2 D.Lgs. n. 105/2018;
- c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Organizzare corsi di canto e strumento per bambini, ragazzi e adulti. A tutti i livelli.

- 
2. Avviare percorsi di propedeutica musicale per bambini anche attraverso interventi presso le scuole di ogni ordine e grado inseriti nei Piani di Offerta Formativa con interventi sia in orario scolastico che extra scolastico.
 3. Allestire e mettere a disposizione sale prova insonorizzate e attrezzate, complete di strumentazione, per formazioni acustiche ed elettriche.
 4. Offrire la disponibilità di spazi che offrano la possibilità di incontrarsi, confrontarsi e di diventare laboratorio per proposte innovative in ambito musicale e culturale in genere.
 5. Organizzazione di eventi, concerti, mostre, esposizioni, presentazioni.
 6. Organizzare attività di utilizzo del corpo come strumento espressivo legato al movimento.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione si avvale dell'attività di volontariato dei propri associati nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di annotare in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto a riguardo dal Codice del Terzo Settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 3 - Norme sull'ordinamento interno

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali, dal Codice del Terzo Settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'eventuale Regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci,

disciplina, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 - Associati

Possono aderire, senza alcuna discriminazione, tutti i cittadini che condividendo le finalità della Associazione si impegnano a realizzarle. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo da parte del richiedente contenente i propri dati anagrafici, l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo, seguendo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, delibera l'ammissione o rigetto della domanda. In caso di diniego la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni. Quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

La qualità di socio, si considera efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo il quale si farà carico dell'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli altri soci;
- a versare la quota associativa nei limiti e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alle Assemblee con diritto di voto in particolar modo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, degli eventuali Regolamenti, del bilancio annuale o rendiconto per cassa e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- 
- se maggiorenni, ad accedere alle cariche sociali nei modi e nei termini previsti dal presente statuto;
 - di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - di esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai libri sociali potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di loro indebita rivelazione e/o utilizzo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione. In particolare il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 6 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal sollecito;
- c) causa di morte;
- d) esclusione.

Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; il recesso avrà effetto immediato.

L'esclusione potrà essere pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli; abbia mancato ai doveri sociali; abbia tenuto comportamenti costituenti violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione o comunque in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione; abbia infine danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale, nonché il prestigio ed il buon nome dell'Associazione. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'Assemblea ordinaria o straordinaria nella prima convocazione utile. La delibera consiliare di esclusione dovrà essere preceduta dall'invio al socio di una comunicazione scritta, contenente la contestazione dei comportamenti legittimanti l'esclusione, da inviarsi al domicilio indicato dal socio all'atto dell'iscrizione almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo stesso. Il socio avrà facoltà di depositare presso la sede sociale, almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio Direttivo, scritti difensivi.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Patrimonio e Risorse economiche

 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite.

 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti e di istituzioni pubbliche, sindacati, della Comunità Europea o di Organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) ricavato di sottoscrizioni e raccolta pubblica di fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Il patrimonio dell'Associazione, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- l'organo di revisione, nominato qualora si verificchino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Art. 9- L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento



L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta dai soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea, tramite delega scritta, da un altro associato purché questi non ricopra incarichi amministrativi all'interno dell'Associazione. Ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe. L'Assemblea è indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio sociale o rendiconto per cassa; è presieduta dal Presidente stesso o da suo delegato e viene convocata con un preavviso minimo di quindici giorni mediante avviso scritto affisso nella bacheca dell'Associazione e spedito tramite posta, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche per richiesta di almeno un decimo (o approssimazione a un decimo) dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare la data sia della prima che della seconda convocazione che devono essere indette a distanza di almeno 24 ore.

Le decisioni avvengono con voto palese, salvo la richiesta proveniente da almeno 1/4 dell'Assemblea rivolta a chiedere il voto segreto.

Le deliberazioni Assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto a cura di un Segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea. Il verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea può essere consultato da tutti i soci.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le deliberazioni prese fino alla sospensione saranno recepite e ritenute valide.

Art. 10 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

L'Assemblea ordinaria è valida con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione ed è valida qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- programma e approva il piano annuale di lavoro e altre singole iniziative secondo le proposte e i risultati del relativo dibattito;

- 
- approva il bilancio sociale o rendiconto per cassa delle attività annuali, che è obbligatoriamente predisposto dal Consiglio Direttivo e dal quale devono risultare i beni e i contributi ricevuti;
 - approva gli eventuali Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
 - approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo di volta in volta in occasione della nomina tenendo conto delle esigenze emergenti;
 - nomina e revoca il Consiglio Direttivo eleggendo tra i soci i componenti che possono autocandidarsi o essere proposti dall'Assemblea;
 - ratifica l'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - delibera, quando richiesto e, in ultima istanza sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - ratifica la sostituzione di eventuali componenti del Consiglio Direttivo decaduti o dimessi durante il mandato;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno tre quarti degli associati e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

La delibera di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione dell'Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio è composto, a scelta dell'Assemblea, da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. I componenti durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio è convocato con avviso scritto (inviato tramite posta, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronici) per la comunicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

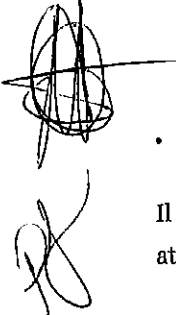
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; se il Consiglio Direttivo è composto da tre membri si riunisce validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a voto palese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Delle sedute e relative deliberazioni viene redatto apposito verbale a cura del Segretario se eletto o in alternativa scelto di volta in volta fra i componenti del Consiglio Direttivo. Lo stesso verbale controfirmato dal Segretario e dal Presidente, rimane depositato presso l'Associazione nell'apposito libro dei verbali.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea, in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- proporre all'Assemblea per l'approvazione eventuali Regolamenti interni;
- eleggere al suo interno, nella prima riunione, il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione;

- 
- predisporre annualmente il bilancio sociale o il rendiconto per cassa;
 - determinare la quota associativa annuale;
 - costituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro per una più efficace gestione delle attività promosse dall'Associazione, di iniziative singole o di settore, avvalendosi anche di persone esterne al Consiglio Direttivo;
 - deliberare sulle esclusioni dei soci salvo ratifica da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le deliberazioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 13 - Decadenza del Consiglio Direttivo

Può essere dichiarato decaduto qualsiasi componente del Consiglio Direttivo qualora effettui tre assenze consecutive ingiustificate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 14 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi; al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) fornire l'indirizzo politico delle attività dell'Associazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- f) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione;
- f) assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di dieci giorni.

In caso d'impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

In caso di impedimento o assenza permanente il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione in conformità alle clausole stabilite dall'articolo 13 del presente Statuto.

Art. 15 - Organo di Controllo

È nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro e rimane in carica 3 anni e può essere rieleggibile. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il membro dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli inoltre non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Organo di Revisione

L'organo di revisione, qualora nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 17 - Bilancio di esercizio o rendiconto per cassa

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa.

Il bilancio di esercizio o rendiconto per cassa è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi del Codice del Terzo Settore o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 18 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio o ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L'arbitrato avrà sede in Bologna, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come arbitrato irrituale.

Art. 19 - Scioglimento e divieto di distribuzione utili

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo derivante dalle operazioni di liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 - Invio alle leggi

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DI BOLOGNA
il 5/8/2024
Registrato al n. 6239 Serie 3

